

Deliberazione n. 33 dd. 16.12.2015

OGGETTO:	Adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. e conseguenti adempimenti.
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all’esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa;
- Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio “in house”, caratterizzandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari. Tra tali soggetti, le citate disposizioni di legge prevedono anche i Comuni;
- Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita formalmente in data 1 dicembre 2006, ed ha iniziato ad operare in data 1 marzo 2007. La costituzione è avvenuta con l’integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento;
- il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario;
- la sottoscrizione di quote del capitale di Trentino Riscossioni S.p.A. da parte di altri Enti (con devoluzione gratuita da parte della Provincia ai sensi dell’ art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006) deve avvenire previa definizione, a mezzo di Convenzione, dei rapporti gestionali ed operativi tra i vari soci, con particolare riguardo alla salvaguardia del principio del c.d. “controllo analogo” che ogni Ente socio deve poter esercitare sugli organi e sulle decisioni della Società indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione azionaria, come prescritto dal D.L. n. 223/2006.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293, d.d. 19 ottobre 2007, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative all’adesione degli Enti diversi dalla Provincia a Trentino Riscossioni S.p.A., l’ordinamento ed il funzionamento degli organi della Società che garantiscono l’esercizio del “controllo analogo”, nonché il riparto delle azioni in funzione della consistenza demografica degli Enti aderenti, e richiamati integralmente i contenuti della deliberazione medesima ai fini dell’adozione del presente provvedimento.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 d.d. 23 novembre 2007, con la quale è stato modificato il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., e conseguentemente il numero di azioni di spettanza dei singoli Enti aderenti, secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla medesima deliberazione.

Vista la Circolare n. 12 dd. 7 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, nella quale vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari all’adesione a Trentino Riscossioni da parte del Comune, adempimenti riassumibili nei seguenti punti:

- ✓ adozione di deliberazione del Consiglio comunale per l’approvazione della convenzione per la “governance” di Trentino Riscossioni S.p.A., il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, per le finalità sopra illustrate, Convenzione comprensiva anche delle “Condizioni generali di servizio”;
- ✓ approvazione da parte del Consiglio comunale (competente in materia ai sensi dell’art. 26, c. 3 lettera h) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), con la medesima deliberazione di adesione, della sottoscrizione ed acquisizione della quota azionaria, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione di cui alla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta provinciale;
- ✓ fissazione, ad opera del Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (organo previsto dalla convenzione agli artt. 4, 5 e 7), delle tariffe relative ai servizi prestati dalla Società stessa;
- ✓ acquisizione di una partecipazione azionaria di Trentino Riscossioni S.p.A. secondo la quantificazione, per ciascun Ente aderente, di cui all’allegato della deliberazione n. 2560/2007 della Giunta provinciale. Per questo Comune il numero delle azioni è pari a 64 (sessantaquattro), e, ai sensi dell’art. 33, comma 7bis della legge provinciale n. 3/2006, il trasferimento è a titolo gratuito dalla Provincia;
- ✓ affidamento alla Società, da parte di ciascun ente, con separato atto, dei servizi scelti, previa approvazione dello schema di apposito contratto di servizio, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n. 3/2006. Occorre precisare che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in parola, l’Ente aderente si impegna ad affidare almeno un servizio, tra quelli previsti nella Convenzione medesima, a Trentino Riscossioni S.p.A.;
- ✓ sottoscrizione del Contratto di Servizio.

Dato atto che:

- ✓ questo Comune non ha fino ad oggi adottato deliberazioni finalizzate all’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., né ha conseguentemente sottoscritto la Convenzione suddetta ed acquisito le azioni di spettanza;
- ✓ il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (costituitosi in data 18 febbraio 2008 ai sensi dell’art. 7 della Convenzione a seguito dell’adesione da parte di alcuni Comuni alla Società) ha adottato apposite decisioni stabilendo i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione) e le tariffe per alcuni dei servizi stessi (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione)..
- ✓ in conseguenza delle decisioni adottate dal Comitato di Indirizzo, l’iter procedurale illustrato nella Circolare n. 12/2007 e sopra indicato può essere semplificato con l’adozione di un unico provvedimento che approvi la Convenzione, le

condizioni generali di servizio, il Contratto di Servizio e l’affidamento delle attività a Trentino Riscossioni S.p.A. Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione l’iter amministrativo per l’adesione del Comune a Trentino Riscossioni S.p.A. si può quindi sintetizzare nei seguenti punti:

- adozione di delibera da parte del Comune di adesione alla Società;
- approvazione dello schema di Contratto di Servizio e individuazione dei servizi da affidare alla stessa secondo le tariffe definite dal Comitato di Indirizzo;
- sottoscrizione della Convenzione di adesione alla Società;
- acquisizione delle azioni di competenza;
- sottoscrizione del Contratto di servizio;

Valutata, alla luce di quanto fin qui illustrato, l’organizzazione di questo Comune, relativamente alle procedure connesse all’applicazione ed alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza e ritenuto che l’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. possa costituire un miglioramento nell’erogazione di tali servizi, come di seguito meglio illustrato.

Visto e valutato il testo della Convenzione di adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., comprese le condizioni generali di servizio e ritenuto idoneo a disciplinare la materia in parola.

Ritenuto quindi opportuno procedere all’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., ed acquisire n. 64 azioni della Società stessa a titolo gratuito, conformemente alla quantificazione operata con l’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007.

Rilevato inoltre che:

- 1) con propri verbali d.d. 28 aprile 2008, 22 aprile 2009, 21 febbraio 2011, 1 dicembre 2011, 18 aprile 2012 e 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi dell’art. 7 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha determinato (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione stessa) i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che Trentino Riscossioni applica agli Enti per l’effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, e ciò secondo quanto analiticamente indicato nei Verbali stessi;
- 1) le tariffe suddette sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare l’affidamento diretto (secondo il principio “in house”) di attività ed funzioni a Trentino Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione del servizio in parola;
- 2) Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di Contratto di Servizio finalizzato a disciplinare l’affidamento delle attività e delle funzioni da parte degli Enti Locali alla Società medesima secondo quanto fin qui illustrato. Gli artt. 2 e 2bis di tale schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 dello stesso illustrano puntualmente i servizi forniti dalla Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico - informatiche della loro effettuazione e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva) è tale da coprire (su richiesta del Comune) l’intera procedura amministrativa connessa all’esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali. Sotto questo profilo occorre rilevare che l’attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle attività in parola, secondo la logica della “Società di sistema”. Un simile tipo di servizio non ha riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali.

Preso atto che:

- ✓ la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011, come convertito dalla L. n. 106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell’art. 10 comma 13 octies e dell’art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;
- ✓ in particolare, l’art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che:
- ✓ dal 1° gennaio 2013 Equitalia S.p.A. cesserà di erogare qualsiasi servizio agli Enti Locali (fin qui erogato ai sensi del D.L.vo n. 112/1999) in materia di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di tali Enti;
- ✓ sempre dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento (previa gara ad evidenza pubblica) a società iscritta nell’albo ministeriale di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo il principio “in house”;
- ✓ rilevato che, successivamente, il Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, all’art. 9, comma 4, ha stabilito che “In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013”;
- ✓ rilevato ancora che, successivamente, il Decreto Legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 64/2013, all’art 10, comma 2 ter, ha stabilito che “Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”;
- ✓ rilevato infine che, successivamente, il Decreto Legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla

Legge 125/2015, all’art 7, comma 7, ha stabilito che in attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dalla legge delega fiscale, viene differito al 31 dicembre 2015 il termine entro cui Equitalia, le società dalla stessa partecipate e Riscossione Sicilia S.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

✓ la L.P. n. 18/2011 ha introdotto il comma 3septies all’art. 2 della L.P. n. 36/1993 (Norme in materia di Finanza Locale). Tale norma stabilisce che la Giunta provinciale può determinare modalità di riscossione dei tributi locali anche in deroga alle ordinarie modalità stabilite dalla legge statale, e questo in applicazione dell’art. 80 comma 1bis dello Statuto Speciale di Autonomia.

✓ sulla base di tale quadro normativo, appare quindi necessario ora giungere alla scelta in ordine alle modalità di effettuazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, stante la già illustrata cessazione della possibilità di avvalersi di Equitalia S.p.A.

Analizzata a tale scopo puntualmente la struttura organizzativa di questo Comune relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva), sia in relazione ai servizi fin qui gestiti direttamente dagli uffici ed a quelli svolti da Equitalia e rilevato che si rende opportuno affidare a soggetto esterno la funzione di riscossione stragiudiziale (intimazione di pagamento ove prevista) e coattiva, tenuto conto della dotazione di cui dispone l’Ufficio Entrate Intercomunale.

Dato atto che per una valutazione puntuale delle scelte da porre in essere nella materia che qui rileva occorre tener conto dei diversi strumenti giuridici utilizzabili dai soggetti potenzialmente destinatari dell’affidamento (anche parziale) dei servizi in parola, come illustrati sopra al punto 2 lettera c).

Ritenuto che, in base all’analisi sopra illustrata appare opportuno l’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. (in quanto società partecipata di questo Ente), poichè tale forma organizzativa appare:

a) conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi che dal 1 gennaio 2016 verranno dismessi per legge da Equitalia S.p.A., ed alla qualità del servizio reso da Trentino Riscossioni S.p.A.;

a) significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l’intervento di Trentino Riscossioni costituisce un supporto completo all’attività degli Uffici comunali;

b) l’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. garantisce, ai sensi della normativa sopra richiamata, la possibilità per il Comune di avvalersi di strumenti più incisivi previsti dall’ordinamento giuridico della materia;

Dato atto che, come sopra ricordato, la nuova formulazione dell’art. 2 comma 3septies della L.P. n. 36/1993 consente alla Giunta provinciale di determinare nuove ulteriori modalità di riscossione dei tributi locali, presumibilmente in stretta connessione con l’attività di Trentino Riscossioni S.p.A. (vista la sua natura di società di sistema), per cui appare in prospettiva ancor a più opportuno aderire ora alla Società stessa.

Dato atto che l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. prevede, come detto, la possibilità per gli Enti Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività connesse all’accertamento ed alla riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e costituite ai sensi dell’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale è Trentino Riscossioni S.p.A..

Considerato che, in base all’art. 2bis del Contratto di Servizio, Trentino Riscossioni S.p.A. potrà autorizzare la rateizzazione delle riscossioni stragiudiziali e coattive dei crediti secondo quanto stabilito dal punto 4) dell’allegato n. 3 al Contratto di Servizio.

Dato atto che l’art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che comunque l’Ente Locale può effettuare l’attività di accertamento delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a livello locale, secondo le disposizioni di cui all’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all’affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all’art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007.

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sopra illustrata, il Comune è tenuto ad individuare almeno un’attività connessa all’accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali.

Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate e ritenutolo, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva.

Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione che verrà sottoscritta in esecuzione della presente deliberazione tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale.

Valutato quindi opportuno procedere all’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività di cui trattasi, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell’affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A..

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell’attività effettivamente posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo, salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal Contratto di Servizio, ed impegnati e versati secondo le modalità stabilite dal Contratto medesimo.

Rilevato infine che per la sottoscrizione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune l’onere dell’imposta di bollo

nella misura del 50% (ai sensi dell’art. 12 del Contratto medesimo), mentre l’imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d’uso e non ha quindi rilievo in questa fase.

Viste le disposizioni del T.U. LL.RR.O.C. - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del medesimo T.U..

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Partel Elvio, Dagostin Norma e Diodà Paolo), astenuti n. 1 (Zeni Ferruccio) su n. 12 Conss. presenti, di cui n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

✓ di aderire, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A.;

✓ di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione all’esercizio del c.d. “controllo analogo”, secondo il testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

✓ di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 64 (sessantaquattro) azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006 e secondo la quantificazione di cui all’allegato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007, per un valore di complessivi € 64,00, dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di utilizzo delle azioni stesse fissate al punto 5 della deliberazione n. 2293/2007;

✓ di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di cui all’art. 3 della Convenzione medesima;

✓ di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Contratto di Servizio ed i rispettivi allegati n. 1, n. 2 e n. 3, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l’affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

✓ di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all’art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 5 (riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate), secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A.;

✓ di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l’affidamento di cui al precedente punto 6 viene effettuato direttamente secondo il principio “in house” a Società della quale il Comune diviene azionista all’atto della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, e ciò ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell’art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

✓ di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l’affidamento appare economicamente e funzionalmente conveniente rispetto alle attuali modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 6, anche alla luce di quanto in premessa illustrato relativamente alle disposizioni di cui all’art. 7 c. 2 commi gg-ter) e seguenti del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011 e modificato dall’art. 10 comma 13octies e dell’art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011, e che i corrispettivi dovuti alla Società medesima sono stati definiti dal Comitato di Indirizzo secondo la tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, secondo quanto stabilito all’art. 5 del Contratto di Servizio;

✓ di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Contratto di Servizio di cui al precedente punto 5 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione di cui al precedente punto 2, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

✓ di dare atto che con l’affidamento di cui al precedente punto 6 viene adempiuto l’obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività/funzione concernente l’accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall’art. 3 della Convenzione di cui al precedente punto 2;

✓ di dare atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all’affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all’art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

✓ di incaricare il Sindaco in ordine alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 5;

✓ di dare atto che la firma del contratto di servizio di cui al precedente punto 5 è in ogni caso subordinata all’assegnazione delle azioni di cui al precedente punto 3;

✓ di quantificare in € 200,00 la spesa derivante dal presente provvedimento, afferente al 50% delle complessive spese per imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto di Servizio, impegnando la stessa a carico dell’intervento 1.01.08.07, cap 700, del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e triennale 2015/2017, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;*

- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Deliberazione n. 33 dd. 16.12.2015

OGGETTO:	Adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. e conseguenti adempimenti.
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all’esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa;
- Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio “in house”, caratterizzandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari. Tra tali soggetti, le citate disposizioni di legge prevedono anche i Comuni;
- Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita formalmente in data 1 dicembre 2006, ed ha iniziato ad operare in data 1 marzo 2007. La costituzione è avvenuta con l’integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento;
- il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario;
- la sottoscrizione di quote del capitale di Trentino Riscossioni S.p.A. da parte di altri Enti (con devoluzione gratuita da parte della Provincia ai sensi dell’ art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006) deve avvenire previa definizione, a mezzo di Convenzione, dei rapporti gestionali ed operativi tra i vari soci, con particolare riguardo alla salvaguardia del principio del c.d. “controllo analogo” che ogni Ente socio deve poter esercitare sugli organi e sulle decisioni della Società indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione azionaria, come prescritto dal D.L. n. 223/2006.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293, d.d. 19 ottobre 2007, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative all’adesione degli Enti diversi dalla Provincia a Trentino Riscossioni S.p.A., l’ordinamento ed il funzionamento degli organi della Società che garantiscono l’esercizio del “controllo analogo”, nonché il riparto delle azioni in funzione della consistenza demografica degli Enti aderenti, e richiamati integralmente i contenuti della deliberazione medesima ai fini dell’adozione del presente provvedimento.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 d.d. 23 novembre 2007, con la quale è stato modificato il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., e conseguentemente il numero di azioni di spettanza dei singoli Enti aderenti, secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla medesima deliberazione.

Vista la Circolare n. 12 dd. 7 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, nella quale vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari all’adesione a Trentino Riscossioni da parte del Comune, adempimenti riassumibili nei seguenti punti:

- ✓ adozione di deliberazione del Consiglio comunale per l’approvazione della convenzione per la “governance” di Trentino Riscossioni S.p.A., il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, per le finalità sopra illustrate, Convenzione comprensiva anche delle “Condizioni generali di servizio”;
- ✓ approvazione da parte del Consiglio comunale (competente in materia ai sensi dell’art. 26, c. 3 lettera h) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), con la medesima deliberazione di adesione, della sottoscrizione ed acquisizione della quota azionaria, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione di cui alla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta provinciale;
- ✓ fissazione, ad opera del Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (organo previsto dalla convenzione agli artt. 4, 5 e 7), delle tariffe relative ai servizi prestati dalla Società stessa;
- ✓ acquisizione di una partecipazione azionaria di Trentino Riscossioni S.p.A. secondo la quantificazione, per ciascun Ente aderente, di cui all’allegato della deliberazione n. 2560/2007 della Giunta provinciale. Per questo Comune il numero delle azioni è pari a 64 (sessantaquattro), e, ai sensi dell’art. 33, comma 7bis della legge provinciale n. 3/2006, il trasferimento è a titolo gratuito dalla Provincia;
- ✓ affidamento alla Società, da parte di ciascun ente, con separato atto, dei servizi scelti, previa approvazione dello schema di apposito contratto di servizio, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n. 3/2006. Occorre precisare che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in parola, l’Ente aderente si impegna ad affidare almeno un servizio, tra quelli previsti nella Convenzione medesima, a Trentino Riscossioni S.p.A.;
- ✓ sottoscrizione del Contratto di Servizio.

Dato atto che:

- ✓ questo Comune non ha fino ad oggi adottato deliberazioni finalizzate all’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., né ha conseguentemente sottoscritto la Convenzione suddetta ed acquisito le azioni di spettanza;
- ✓ il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (costituitosi in data 18 febbraio 2008 ai sensi dell’art. 7 della Convenzione a seguito dell’adesione da parte di alcuni Comuni alla Società) ha adottato apposite decisioni stabilendo i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione) e le tariffe per alcuni dei servizi stessi (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione)..
- ✓ in conseguenza delle decisioni adottate dal Comitato di Indirizzo, l’iter procedurale illustrato nella Circolare n. 12/2007 e sopra indicato può essere semplificato con l’adozione di un unico provvedimento che approvi la Convenzione, le

condizioni generali di servizio, il Contratto di Servizio e l’affidamento delle attività a Trentino Riscossioni S.p.A. Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione l’iter amministrativo per l’adesione del Comune a Trentino Riscossioni S.p.A. si può quindi sintetizzare nei seguenti punti:

- adozione di delibera da parte del Comune di adesione alla Società;
- approvazione dello schema di Contratto di Servizio e individuazione dei servizi da affidare alla stessa secondo le tariffe definite dal Comitato di Indirizzo;
- sottoscrizione della Convenzione di adesione alla Società;
- acquisizione delle azioni di competenza;
- sottoscrizione del Contratto di servizio;

Valutata, alla luce di quanto fin qui illustrato, l’organizzazione di questo Comune, relativamente alle procedure connesse all’applicazione ed alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza e ritenuto che l’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. possa costituire un miglioramento nell’erogazione di tali servizi, come di seguito meglio illustrato.

Visto e valutato il testo della Convenzione di adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., comprese le condizioni generali di servizio e ritenuto idoneo a disciplinare la materia in parola.

Ritenuto quindi opportuno procedere all’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., ed acquisire n. 64 azioni della Società stessa a titolo gratuito, conformemente alla quantificazione operata con l’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007.

Rilevato inoltre che:

- 1) con propri verbali d.d. 28 aprile 2008, 22 aprile 2009, 21 febbraio 2011, 1 dicembre 2011, 18 aprile 2012 e 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi dell’art. 7 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha determinato (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione stessa) i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che Trentino Riscossioni applica agli Enti per l’effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, e ciò secondo quanto analiticamente indicato nei Verbali stessi;
- 1) le tariffe suddette sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare l’affidamento diretto (secondo il principio “in house”) di attività ed funzioni a Trentino Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione del servizio in parola;
- 2) Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di Contratto di Servizio finalizzato a disciplinare l’affidamento delle attività e delle funzioni da parte degli Enti Locali alla Società medesima secondo quanto fin qui illustrato. Gli artt. 2 e 2bis di tale schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 dello stesso illustrano puntualmente i servizi forniti dalla Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico - informatiche della loro effettuazione e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva) è tale da coprire (su richiesta del Comune) l’intera procedura amministrativa connessa all’esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali. Sotto questo profilo occorre rilevare che l’attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle attività in parola, secondo la logica della “Società di sistema”. Un simile tipo di servizio non ha riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali.

Preso atto che:

- ✓ la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011, come convertito dalla L. n. 106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell’art. 10 comma 13 octies e dell’art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;
- ✓ in particolare, l’art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che:
- ✓ dal 1° gennaio 2013 Equitalia S.p.A. cesserà di erogare qualsiasi servizio agli Enti Locali (fin qui erogato ai sensi del D.L.vo n. 112/1999) in materia di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di tali Enti;
- ✓ sempre dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento (previa gara ad evidenza pubblica) a società iscritta nell’albo ministeriale di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo il principio “in house”;
- ✓ rilevato che, successivamente, il Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, all’art. 9, comma 4, ha stabilito che “In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013”;
- ✓ rilevato ancora che, successivamente, il Decreto Legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 64/2013, all’art 10, comma 2 ter, ha stabilito che “Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013”;
- ✓ rilevato infine che, successivamente, il Decreto Legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla

Legge 125/2015, all’art 7, comma 7, ha stabilito che in attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dalla legge delega fiscale, viene differito al 31 dicembre 2015 il termine entro cui Equitalia, le società dalla stessa partecipate e Riscossione Sicilia S.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

✓ la L.P. n. 18/2011 ha introdotto il comma 3septies all’art. 2 della L.P. n. 36/1993 (Norme in materia di Finanza Locale). Tale norma stabilisce che la Giunta provinciale può determinare modalità di riscossione dei tributi locali anche in deroga alle ordinarie modalità stabilite dalla legge statale, e questo in applicazione dell’art. 80 comma 1bis dello Statuto Speciale di Autonomia.

✓ sulla base di tale quadro normativo, appare quindi necessario ora giungere alla scelta in ordine alle modalità di effettuazione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, stante la già illustrata cessazione della possibilità di avvalersi di Equitalia S.p.A.

Analizzata a tale scopo puntualmente la struttura organizzativa di questo Comune relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva), sia in relazione ai servizi fin qui gestiti direttamente dagli uffici ed a quelli svolti da Equitalia e rilevato che si rende opportuno affidare a soggetto esterno la funzione di riscossione stragiudiziale (intimazione di pagamento ove prevista) e coattiva, tenuto conto della dotazione di cui dispone l’Ufficio Entrate Intercomunale.

Dato atto che per una valutazione puntuale delle scelte da porre in essere nella materia che qui rileva occorre tener conto dei diversi strumenti giuridici utilizzabili dai soggetti potenzialmente destinatari dell’affidamento (anche parziale) dei servizi in parola, come illustrati sopra al punto 2 lettera c).

Ritenuto che, in base all’analisi sopra illustrata appare opportuno l’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. (in quanto società partecipata di questo Ente), poichè tale forma organizzativa appare:

a) conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi che dal 1 gennaio 2016 verranno dismessi per legge da Equitalia S.p.A., ed alla qualità del servizio reso da Trentino Riscossioni S.p.A.;

a) significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l’intervento di Trentino Riscossioni costituisce un supporto completo all’attività degli Uffici comunali;

b) l’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. garantisce, ai sensi della normativa sopra richiamata, la possibilità per il Comune di avvalersi di strumenti più incisivi previsti dall’ordinamento giuridico della materia;

Dato atto che, come sopra ricordato, la nuova formulazione dell’art. 2 comma 3septies della L.P. n. 36/1993 consente alla Giunta provinciale di determinare nuove ulteriori modalità di riscossione dei tributi locali, presumibilmente in stretta connessione con l’attività di Trentino Riscossioni S.p.A. (vista la sua natura di società di sistema), per cui appare in prospettiva ancor a più opportuno aderire ora alla Società stessa.

Dato atto che l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. prevede, come detto, la possibilità per gli Enti Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività connesse all’accertamento ed alla riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e costituite ai sensi dell’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale è Trentino Riscossioni S.p.A..

Considerato che, in base all’art. 2bis del Contratto di Servizio, Trentino Riscossioni S.p.A. potrà autorizzare la rateizzazione delle riscossioni stragiudiziali e coattive dei crediti secondo quanto stabilito dal punto 4) dell’allegato n. 3 al Contratto di Servizio.

Dato atto che l’art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che comunque l’Ente Locale può effettuare l’attività di accertamento delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a livello locale, secondo le disposizioni di cui all’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all’affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all’art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007.

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sopra illustrata, il Comune è tenuto ad individuare almeno un’attività connessa all’accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali.

Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate e ritenutolo, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva.

Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione che verrà sottoscritta in esecuzione della presente deliberazione tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale.

Valutato quindi opportuno procedere all’affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività di cui trattasi, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell’affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A..

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell’attività effettivamente posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo, salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal Contratto di Servizio, ed impegnati e versati secondo le modalità stabilite dal Contratto medesimo.

Rilevato infine che per la sottoscrizione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune l’onere dell’imposta di bollo

nella misura del 50% (ai sensi dell’art. 12 del Contratto medesimo), mentre l’imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d’uso e non ha quindi rilievo in questa fase.

Viste le disposizioni del T.U. LL.RR.O.C. - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del medesimo T.U..

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Partel Elvio, Dagostin Norma e Diodà Paolo), astenuti n. 1 (Zeni Ferruccio) su n. 12 Conss. presenti, di cui n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

✓ di aderire, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A.;

✓ di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione all’esercizio del c.d. “controllo analogo”, secondo il testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

✓ di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 64 (sessantaquattro) azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006 e secondo la quantificazione di cui all’allegato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007, per un valore di complessivi € 64,00, dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di utilizzo delle azioni stesse fissate al punto 5 della deliberazione n. 2293/2007;

✓ di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di cui all’art. 3 della Convenzione medesima;

✓ di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Contratto di Servizio ed i rispettivi allegati n. 1, n. 2 e n. 3, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l’affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

✓ di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all’art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 5 (riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate), secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A.;

✓ di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l’affidamento di cui al precedente punto 6 viene effettuato direttamente secondo il principio “in house” a Società della quale il Comune diviene azionista all’atto della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2, e ciò ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell’art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell’art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

✓ di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l’affidamento appare economicamente e funzionalmente conveniente rispetto alle attuali modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 6, anche alla luce di quanto in premessa illustrato relativamente alle disposizioni di cui all’art. 7 c. 2 commi gg-ter) e seguenti del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011 e modificato dall’art. 10 comma 13octies e dell’art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011, e che i corrispettivi dovuti alla Società medesima sono stati definiti dal Comitato di Indirizzo secondo la tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, secondo quanto stabilito all’art. 5 del Contratto di Servizio;

✓ di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Contratto di Servizio di cui al precedente punto 5 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione di cui al precedente punto 2, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

✓ di dare atto che con l’affidamento di cui al precedente punto 6 viene adempiuto l’obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività/funzione concernente l’accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall’art. 3 della Convenzione di cui al precedente punto 2;

✓ di dare atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all’affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all’art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

✓ di incaricare il Sindaco in ordine alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 5;

✓ di dare atto che la firma del contratto di servizio di cui al precedente punto 5 è in ogni caso subordinata all’assegnazione delle azioni di cui al precedente punto 3;

✓ di quantificare in € 200,00 la spesa derivante dal presente provvedimento, afferente al 50% delle complessive spese per imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto di Servizio, impegnando la stessa a carico dell’intervento 1.01.08.07, cap 700, del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e triennale 2015/2017, che presenta adeguata ed opportuna disponibilità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.